

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5962 del 16/11/2018
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI. EVENTO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE NELL'AREA DI PROPRIETÀ SYNDIAL SPA UBICATA IN RAVENNA (RA), CENSITA AL FOGLIO 12 MAPPALE 265. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 244-245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6217 del 16/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI. EVENTO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE NELL'AREA DI PROPRIETÀ SYNDIAL SPA UBICATA IN RAVENNA (RA), CENSITA AL FOGLIO 12 MAPPALE 265.
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 244-245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l' art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "*Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)*";
- la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "*Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana*";
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. PROG-RA n. 30/2017/MM del 08/09/17 (acquisita al PGRA/2017/12188 del 11/09/17) la Società Syndial spa (CF: 09702540155) trasmetteva una comunicazione di potenziale contaminazione in riferimento all'area di proprietà ubicata in Ravenna (RA), censita al Foglio 12 mappale 265 (tra via Canale Magni e recinzione di confine con lo stabilimento Cabot Italiana spa), precisando formalmente di aver comunicato la potenziale contaminazione a norma dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, in qualità di soggetto non responsabile;
- questa SAC con nota PGRA/2017/12644 del 20/09/17 richiedeva alla Società Syndial spa di fornire eventuale documentazione inerente la situazione riscontrata ed eventuali attività a vario titolo ivi svolte, considerando anche la presenza di limitrofi stabilimenti industriali e le sostanze riferibili alle attività svolte sul sito e aree limitrofe, al fine di identificare tutti i soggetti

potenzialmente interessati (a norma dell'art. 9 della L n. 241/90 e smi) dal procedimento di individuazione del responsabile ex artt. 244-245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

- questa SAC, con nota PGRA/2017/14976 del 13/11/17, avviava il procedimento previsto ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione con diffida ad adempiere ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- nei termini previsti pervenivano contributi scritti da parte dei soggetti interessati, i quali presentavano le proprie osservazioni (rif. PGRA/2017/16930 del 27/12/17 della Società Cabot Italiana spa e PGRA/2018/6471 del 18/05/18 della Società Polynt spa);

DATO ATTO che all'uopo veniva indetta anche una Conferenza di Servizi conclusiva volta alla valutazione congiunta delle memorie scritte pertinenti presentate (nell'ambito del procedimento previsto all'art. 245 c.2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) nonché alla possibilità di discutere e valutare eventuali ulteriori osservazioni dei soggetti interessati in sede di audizione e contraddittorio con gli Enti competenti;

DATO ATTO che in data 22/10/18 alla presenza di tutti i soggetti interessati si teneva la seduta di Conferenza di Servizi conclusiva, durante la quale veniva illustrata la sintesi degli elementi istruttori acquisiti agli atti e contenuti nelle memorie presentate, elementi non contraddetti e/o eccepiti dalle Società interessate (come si evince dai relativi verbali di seduta PGRA/2018/15763 e PGRA/2018/15764, verbali ai quali ci si richiama);

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi sopracitato, ARPAE SAC ha svolto indagini al fine di individuare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione verificatosi;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITO il Comune, a norma dell'art. 244 c.2;

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti siano emersi elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

CONSIDERATO CHE l'attività istruttoria svolta ha messo in luce i seguenti elementi/fattori:

- il potenziale inquinamento rilevato è riconducibile ad idrocarburi leggeri e pesanti;
- il foro nel tratto di curva della condotta di trasferimento di olio aromatico (di proprietà Cabot Italiana spa) risulta essere la causa materiale che ha portato al riscontrato superamento delle CSC nell'area in esame;
- l'oleodotto Cabot, sulla base della documentazione agli atti, è del 1986 e su di esso non risultano essere stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria (tranne che nel tratto nel quale nel 1999 si era verificata la rottura);
- non essendo stati rilevati tecnicamente cedimenti significativi del terreno nella fascia interessata dal passaggio dell'oleodotto (compreso il punto nel quale è stata identificata e riparata la foratura), non appare sufficientemente probabile l'ipotesi che questi possano essere la causa dell'abbassamento dell'oleodotto e della conseguente fessurazione della guaina in PVC dello stesso;
- si ritiene *"più probabile che non"* che la formazione del predetto foro sia riconducibile ad una mancata ovvero non corretta manutenzione dell'oleodotto (risalente al 1986) considerata altresì la condizione di permanente e "normale" presenza di acqua di falda nel terreno in cui è posato l'oleodotto, poiché la quota di posa della tubazione giace al di sotto del livello medio della falda (nell'area in questione);

Sulla base di questi elementi, e, inoltre, ulteriormente considerato che - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del “*più probabile che non*”, nota anche come “*regola della preponderanza dell’evidenza*” o “*del più probabile riscontrabile in via presuntiva*”. Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);
- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del “*più probabile che non*” e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318).
- in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti (es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un'azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l’*“id quod plerumque accidit”*, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);

RITENUTO che alla luce della complessiva attività di indagine svolta - secondo la regola probatoria del “più probabile che non” (Consiglio di Stato n.3465/2014 e n. 2532/2012), sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza - si possa individuare per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, la responsabilità della contaminazione in capo alla ditta Cabot Italiana spa, anche ai fini dell'emissione dell'ordinanza a provvedere ai sensi dell'art.244 c. 2 in combinato disposto con l'art. 245 c.2;

Visto l'art. 244, ed in particolare il 3° comma che dispone “*l’ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’art. 253.*”;

Visti gli atti e richiamati i verbali stilati;

DISPONE

- 1) DI INDIVIDUARE la Società Cabot Italiana spa (CF: 09833650154), con sede legale e stabilimento in comune di Ravenna (RA), via Baiona n. 190, quale responsabile della potenziale contaminazione rilevata nell'area di proprietà Syndial spa ubicata in Ravenna (RA), censita al Foglio 12 mappale 265.
- 2) DI DIFFIDARE ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, per le motivazioni richiamate in premessa, la Società Cabot Italiana spa a provvedere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi con le modalità e tempistiche indicate dall'art. 242 comma 3 e seguenti con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente determina).

Il presente atto firmato digitalmente è notificato a mezzo PEC alla Società Cabot Italiana spa (CF: 09833650154), con sede legale e stabilimento in comune di Ravenna (RA), via Baiona n. 190 - la quale ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà esperire ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà

proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

La presente determina viene comunicata alla Società Syndial spa (CF: 09702540155) in qualità di proprietaria del sito interessato dagli interventi di bonifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n.152/06 e smi, nonché a a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto, per quanto di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.